



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 10/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento il 14/07/2015 al n. 95057, con la quale la Sig.ra Ricco Carla Maria nata a [REDACTED] il [REDACTED] dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale ha dichiarato che alla data del 17/10/2018, maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 132230 del 24/11/2017, con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica che, la Sig.ra Ricco Carla Maria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015, e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 17/10/2018;
- VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 137632 del 07/12/2017, dalla quale risulta che la summenzionata dipendente non è stata oggetto di contingentamento;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 73640 del 29/06/2018, - con la quale si comunica che il rapporto di lavoro della Sig.ra Ricco Carla Maria sarà risolto a decorrere dal **01/10/2018**;
- VISTO il D.A. n. 1589 GR. IV del 04/04/1985, registrato alla Corte dei conti il 17/04/1985 reg. n. 4, fgl. n. 298, con il quale - tra gli altri - la Sig.ra Ricco Carla Maria, a decorrere dal 04/04/1985, è stata nominata Dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regione di cui alla tab. "B" dell'art. 8 della L. R. 145/80, assumendo effettivo servizio 10/05/1985;
- VISTO il D.D.G. n. 4116 del 13/11/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 31/12/2003 al n. 6417, con il quale la Sig.ra Ricco Carla Maria, a decorrere dal 01/12/2001, è stata collocata nella categoria "C" - Istruttore - posizione economica 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. Reg. n. 10/2001 e s.m.i.;
- VISTO il D.D.S. n. 1111 del 03/03/2003 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 18/03/2003 al n. 1288 - con il quale, in favore della la Sig.ra Ricco Carla Maria, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, ai sensi del D.P.R. 1092/73, complessivi MM 03;
- VISTO il D.D.S. n. 2445 del 23/04/2003 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 20/05/2003 al n. 2646 - con il quale, in favore della Sig.ra Ricco Carla Maria, sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79, MM 05 e GG 29;
- VISTO il D.D.S. n. 4235 del 19/09/2003 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 07/10/2003 al n. 4775 - con il quale, in favore della la Sig.ra Ricco Carla Maria, è stato consentito il riscatto parziale del corso di laurea pari a MM 08;

VISTO il D.D.S. n. 1043 del 04/03/2004 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 25/03/2004 al n. 1412 - con il quale, in favore della la Sig.ra Ricco Carla Maria, è stato riconosciuto ai fini di quiescenza il periodo di congedo di maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro pari a MM 05;

VISTO il D.D.S. n. 3574 del 06/06/2018 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 18/06/2018 al n. 2186 - con il quale, in favore della la Sig.ra Ricco Carla Maria, sono stati riconosciuti utili ai fini di quiescenza MM 01 e GG 06 corrispondenti al periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica;

VISTO lo stato matricolare civile della Regione Siciliana;

ACCERTATO che la Sig.ra Ricco Carla Maria, alla data del 30/09/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad AA [REDACTED] MM [REDACTED] e GG [REDACTED] e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 10/05/85 al 30/09/2018	33	4	21
Servizio ricongiunto (D.D.S. n. 1111 del 03/03/2003)	0	3	0
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 2445 del 23/04/2003)	0	5	29
Servizio riscattato (D.D.S. n. 4235 del 19/09/2003)	0	8	0
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 1043 del 04/03/2004)	0	5	0
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 3574 del 06/06/2018)	0	1	0
Totale	35	3	26

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di (97,6) prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal **01/10/2018** è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Ricco Carla Maria nata a [REDACTED] il [REDACTED] - Istruttore - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 102 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 4 SET. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia

Visto: [REDACTED] pubblici